

ISSN 1127-8579

Publicato dal 29/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29440-informativa-antimafia-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-prima-sent-n-479-del-2010>

Autore: sentenza

Informativa antimafia : Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sent. n. 479 del 2010

Informativa antimafia : Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima) sent. n. 479 del 2010

- - - - -

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 949 del 2009, proposto da “** srl”, con sede in **, località ** – in persona dell’Amministratore Unico **, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Mirigliani e Fortunato Francesco Mirigliani, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Catanzaro, viale G. Argento, n. 14;

contro

-U.T.G. - Prefettura di **, in persona del Prefetto pro-tempore;
-Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, n. 34;
-Autorita' Portuale di Gioia Tauro, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, n. 34;

per l’annullamento

dell'informazione negativa antimafia del 22.7.2009 della predetta Prefettura n. 12775 e 12780, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e dipendente o consequenziale, tra cui il provvedimento ostativo all'iscrizione nel registro ex art. 68 c.n. e la revoca dei permessi di accesso al porto ed eventuali altre autorizzazioni rilasciate dalle sedi periferiche, con tutte le conseguenze anche in ordine ai danni e alle spese.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Autorità Portuale di Gioia Tauro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2010, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 12.8.2009 e depositato in data 12.8.2009, la ricorrente società premetteva di operare in **, nel campo delle opere marittime, dando lavoro a circa novanta dipendenti e di aver già ottenuto l'iscrizione nel Registro dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 68 c.n., nonché tutte le connesse autorizzazioni.

Precisava che, pur avendo sempre ottenuto, in passato, il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, apprendeva dell'epigrafato provvedimento di cancellazione dal suddetto Registro, disposto dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, sulla base della nota "riservata amministrativa", comunicata dalla Prefettura di **, anch'essa oggetto dell'odierna impugnativa.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

-violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. e i. e dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31.3.1995 e dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, nonché degli art. 10 e segg. della legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. e del D. Lgs. 8.8.1994 n. 490 e disposizioni connesse. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità consequenziale e derivata;

La misura disposta sarebbe ingiusta poichè, trattandosi di società di capitali, caratterizzata da una struttura e conformazione distinta dai titolari delle quote, nel caso di specie, il soggetto per cui è causa, sig. ** **, subentrato da anni nella minimale partecipazione per un quinto insieme ai fratelli nella proprietà già minoritaria del padre, non avrebbe ingerenza determinante nella gestione, i cui ambiti normativi sarebbero fissati in via regolamentare .

Dopo aver formulato richieste istruttorie, concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 9.9.2009, si costituiva la difesa erariale per il Ministero dell'Interno.

Con motivi aggiunti notificati in data 3.11.2009 e depositati in data 4.11.2009, la ricorrente società svolgeva alcuni rilievi avverso la relazione della Prefettura, dalla quale, a suo avviso, non emergerebbe alcuna prova e neanche alcuna ragionevole supposizione in ordine alla possibilità di infiltrazioni mafiose. Inoltre, i rilievi nei confronti di ** ** non sarebbero fondati, poiché il suddetto, con riferimento ad alcuni reati ascrittigli, sarebbe stato assolto con sentenza definitiva del Tribunale di Reggio Calabria n. 341/2007 (che produceva), per non aver commesso il fatto.

Infine, rilevava, quanto alla pretesa implicazione del medesimo nell'operazione di polizia denominata "Eracles" ed all'appartenenza a cosca mafiosa, che il medesimo ** ** non avrebbe ricevuto neanche un avviso di garanzia .

Con atto formale depositato in data 29.12.2009, si costituiva la difesa erariale per l'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Con memoria depositata in data 18 gennaio 2010, la difesa erariale insisteva per la legittimità dell'operato della Prefettura di **.

Alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2010, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Vengono impugnati la nota “riservata amministrativa” della Prefettura di ** del 22.7.2009 della predetta Prefettura n. 12775 e 12780, con cui è stata comunicata all'Autorità Portuale di Gioia Tauro che “non si escludono possibili infiltrazioni mafiose all'interno della stessa società”, nonché il conseguente provvedimento dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, dispositivo della cancellazione della società ricorrente dal Registro dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 68 c.n., nonché della revoca dei relativi permessi di accesso al Porto.

2.1. Con l'unico articolato motivo di diritto, ripreso anche dai motivi aggiunti, si lamenta, in sostanza, l'insussistenza dei presupposti preclusivi di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, poiché, vertendosi, nel caso di specie, in materia di società di capitali, il sig. ** **, subentrato da anni nella minimale partecipazione per un quinto insieme ai fratelli nella proprietà già minoritaria del padre, non avrebbe ingerenza determinante nella gestione, i cui paradigmi normativi sarebbero fissati con regolamento.

Inoltre, come rilevato nei motivi aggiunti, non emergerebbe alcuna prova e neanche alcuna ragionevole supposizione in ordine alla possibilità di infiltrazioni mafiose. I rilievi nei confronti di ** ** non sarebbero fondati, poiché il suddetto, quanto ai reati ascrittigli, sarebbe stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza definitiva del Tribunale di Reggio Calabria n. 341/2007.

Infine, quanto alla pretesa implicazione del medesimo nell'operazione di polizia denominata "Eracles", e dell'appartenenza a cosca mafiosa, rilevava che il medesimo ** non avrebbe ricevuto neanche un avviso di garanzia .

2.2. Va premesso, quanto alla dedotta insufficienza motivazionale che l'informativa antimafia de qua si configura come "riservata amministrativa", come tale sottratta all'ostensione documentale, in quanto concernente, ai sensi dell'art. 24, VI comma, lett. c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità.

Invero, per effetto del D. M. Interno 10 maggio 1994 n. 415, vengono sottratti all'accesso non già la nota prefettizia in sé, bensì gli atti istruttori, su cui vengono fondate le informazioni di polizia poste alla base del giudizio negativo (di regola non enunciate nella nota prefettizia di comunicazione all'ente locale procedente).

Occorre, quindi, discernere tra l'informativa antimafia, generalmente consistente (deve ritenersi) nella mera formula rituale con la quale il Prefetto, sulla base delle risultanze in suo possesso (di regola non esposte al soggetto interessato), afferma la sussistenza di elementi a carico dell'impresa - atto per sua natura pienamente ostensibile- e le risultanze istruttorie "a monte", cui ha attinto l'Autorità prefettizia per pervenire al giudizio sfavorevole formulato a carico dell'impresa medesima, laddove l'accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti ad indagini preliminari o a procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, specifici motivi ostativi, riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata.

Sotto altro aspetto, va premesso che l'informativa antimafia inerisce ad un ambito diverso rispetto all'accertamento penale, in quanto non mira alla enucleazione di

responsabilità, ma si concretizza come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto alla quale assumono rilievo fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari: dunque, il provvedimento giurisdizionale e quello amministrativo si collocano su differenti ed autonomi piani.

Orbene, le informative del Prefetto in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, rese ai sensi dei precitati artt. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e 10 D.P.R. n. 252 del 1998, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione ovvero per concessioni ed erogazioni, non devono provare l'intervenuta infiltrazione - essendo questa un "quid pluris"- ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza (cfr.: TAR Campania, Napoli, III, 6 dicembre 2007, nr. 19691), fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma sono necessari accertamenti fondati su oggettivi elementi atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti (T.A.R. Calabria- Reggio Calabria, 6 febbraio 2008, n. 72).

La Prefettura, nell'istituto in esame, è titolare di un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo, da un lato, alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche (TAR Calabria-Reggio Calabria, 28 febbraio 2007 n. 197): siffatto potere, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele (Cons. Stato: Sez. IV 4 maggio 2004 n. 2783 e Sez. V 27 giugno 2006 n. 4135).

L'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 08-08-1994, n. 490 ("Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia") costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che – in ragione delle

peculiarità del fenomeno mafioso – prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso e non postula la prova di fatti di reato, della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa o dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione", avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187).

Tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite.

La generica formulazione, più sociologica che giuridica, del “tentativo di infiltrazione mafiosa”, rilevante ai fini del diritto, comporta l'attribuzione, in capo al Prefetto, di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, che generano, come immediata conseguenza, l'insindacabilità, in sede giurisdizionale, della valutazione prefettizia, se non per i casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003).

Ed invero, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente, anche se, per evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette

associazioni (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).

In definitiva, l'informativa antimafia deve fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l'"id quod plerumque accidit", l'esistenza di elementi che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto con la p.a.

In base alla normativa vigente (D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia"; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"), vengono individuate tre categorie di informative prefettizie: la prima, ricognitiva di cause di divieto, di per sé interdittive, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994; la seconda, relativa ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese interessate, la cui efficacia interdittiva è correlata alla valutazione del prefetto; la terza, costituita dalle informative supplementari (o atipiche), previste dall'art. 1-septies del decreto legislativo 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ed aggiunto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1988 n. 486, inerente ai poteri già dell'Alto Commissario Antimafia, il cui effetto interdittivo è dipendente da una valutazione discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa stessa, in via autonoma e discrezionale (Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7362), alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la p.a.: pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si

basa su indizi ottenuti con l'ausilio di particolari indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull'idoneità morale del concorrente e non producono l'esclusione automatica dalla gara.(Cons. Stato, Sez. V 31 dicembre 2007 n. 6902).

Invero, l'informativa supplementare si caratterizza per il fatto di essere fondata sull'accertamento di elementi che, pur evidenziando pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono un livello tale da esplicitare efficacia interdittiva automatica.

Pertanto, essa non assume carattere vincolante e lascia un margine, benché molto ridotto, alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, che è chiamata a valutarne l'incidenza: ciò implica la necessità di una motivazione, che dovrà essere particolarmente ampia nel caso in cui si decida di instaurare o proseguire il rapporto con l'impresa pur a seguito dell'informativa, ma che non può, comunque, mancare anche nel caso opposto, in cui l'amministrazione decida di non instaurare o non proseguire il rapporto (in materia, fra le altre, TAR Lazio, Sez. III, 12 maggio 2008 n. 3832; Cons. Stato, Sez. VI , 3 maggio 2007 n. 1948; TAR Lazio, Sez. II, 20 aprile 2006 n. 2876; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1791).

Essa è fondata sull'accertamento di elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità, mafiosa, non raggiungono la soglia di gravità prevista dal citato art.4, comma 4, del d. lgs. n.490 del 1994, vuoi perché carenti di alcuni requisiti soggettivi od oggettivi pertinenti alle cause di divieto o sospensione, vuoi perché non integranti appieno il tentativo di infiltrazione. La comunicazione, pertanto, non produrrebbe il divieto automatico di contrarre, ma si limiterebbe a fornire all'amministrazione interessata elementi utili per l'esercizio di ogni eventuale potere discrezionale.

Questo potere trova fondamento positivo nell'art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629, convertito in legge, con modificazioni. con l'art. 1 della legge 12.10.1982, n.726, ai sensi del quale l'Alto commissario antimafia (le cui competenze sono state nelle more devolute ai Prefetti) può "comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche ... elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni e degli altri titoli menzionati".

Comunque, siffatto potere-dovere di informazione da parte del Prefetto non discende unicamente fondato dal citato art. 1 septies del d.l. 629 del 1982, ma va, piuttosto, considerato quale espressione di un principio generale, che prevede una collaborazione reciproca, con correlati obblighi di trasmissione di conoscenze, tra le pubbliche istituzioni: la collaborazione reciproca deve ispirare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali e gli altri enti pubblici, soprattutto quando vengono in gioco informazioni collegate alla tutela della pubblica sicurezza e di preminenti interessi, come quelli incentrati nella prevenzione e repressione del crimine mafioso.

Nell'ottica del legislatore, le informative prefettizie rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell'autotutela amministrativa a fronte di possibili ingerenze criminali nella propria attività: da tale impostazione, si è fatta discendere la conseguenza che l'informativa prefettizia antimafia di cui all'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, e prescinde quindi da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l'affidabilità dell'impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867).

Conseguentemente, sotto il profilo del grado di approfondimento probatorio, si ritiene che l'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, costituendo una misura di tipo preventivo, intesa a contrastare l'azione del crimine organizzato, può ben dare rilievo anche ad elementi che costituiscono solo indizi (che comunque non devono costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali) del rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata delle imprese partecipanti al procedimento di evidenza pubblica (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 2 ottobre 2007 n. 5069).

Con riguardo alla contestazione inerente la sussistenza dei presupposti di fatto assunti a base del giudizio sfavorevole formulato nelle informative prefettizie, ritiene il Collegio che al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, assunti a base del provvedimento (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2001, n. 4724).

2.3. Nella specie, dalla relazione della Prefettura di ** prot. n. 14525-2009-AREA/1-AM del 1.9.2009, emerge che la Questura di **, con la nota del 7.5.2009, ha evidenziato che ** **, proprietario di quote sociali, risulta segnalato nell'operazione di Polizia "Eracles", condotta dalla squadra mobile della Questura di ** e Catanzaro unitamente alla SCO, quale membro attivo dell'organico della cosca mafiosa Vrenna-Corigliano-Bonaventura e responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, perciò, di non poter escludere possibili infiltrazioni mafiose all'interno della società. Inoltre, la Struttura di Coordinamento Permanente in materia di misure di prevenzione, con verbale di riunione del 14.7.2009, ha espresso parere negativo alla liberatoria antimafia.

Orbene, alla luce dei precitati principi e nell'ottica della tutela preventiva avanzata, esperibile in materia di informativa antimafia, il mancato intervento di una condanna penale non può valere ad escludere un quadro indiziario significativo,

rimesso al prudente apprezzamento dell'autorità prefettizia, per conclusioni da rapportare sia alle difficoltà connesse all'accertamento di reati, spesso coperti dall'omertà o dal timore dei soggetti passivi coinvolti, sia alla dichiarata prevalenza - sul piano legislativo - dell'interesse pubblico ad approntare rimedi preventivi, nei confronti di ampi e notori fenomeni di criminalità organizzata, colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati (Cons. Stato, Sez. VI, 16.4.2003, n. 19797). In relazione al secondo profilo della contestazione della sussistenza dei presupposti di fatto assunti a base del giudizio sfavorevole formulato nella informativa prefettizia, ritiene il Collegio che al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, assunti a base del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2001, n. 4724). Ed invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche in caso di proscioglimento, i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi elementi di sostegno per un'informativa antimafia sfavorevole, in considerazione della maggiore incidenza probatoria degli indizi necessari a confortare l'ipotesi di un mero tentativo di infiltrazione mafiosa, e, quindi, tendenti a garantire la tutela dell'interesse sociale protetto nella sua massima soglia di anticipazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18/5/2005, n. 6504).

Detto in altri termini, gli elementi che denotano il pericolo di collegamento fra l'impresa e la criminalità organizzata, oggetto dell'informativa antimafia, hanno un mero valore sintomatico ed indiziario, non dovendo necessariamente assurgere a livello di prova, anche indiretta (Cons. Stato, Sez. IV, 29/4/2004, n. 2615).

Nella specie, ritiene il Collegio che la nota epigrafata si presenta formalmente come coincidente con la fattispecie atipica, non disponendo il divieto automatico di contrarre con la ricorrente società, né, tantomeno, la decadenza immediata

dell'iscrizione della predetta società nel Registro tenuto presso l'Autorità Portuale, ma ha solo reso partecipe la suddetta Amministrazione di alcune circostanze relative alla compagine sociale ed al pericolo di alcuni legami con la criminalità organizzata.

In definitiva, valutati nel complesso tutti gli elementi del quadro fattuale, non sembra al Collegio che la nota prefettizia possa considerarsi inficiata da macroscopiche illegittimità.

2.4. Quanto, infine, al provvedimento disposto dall'Autorità Portuale, la relazione prot. n. 15846 u/09 del 1.12.2009 ha evidenziato che, in base all'ordinanza n. 37 del 4.12.2007 e dell'art. 11 dell'Ordinanza n. 8 del 4.4.2007, che si sarebbe trattato di un atto vincolato, assunto in conseguenza della nota prefettizia avente valore interdittivo.

Invero, dalle caratteristiche della nota informativa prefettizia, coincidenti con quelle proprie della informativa atipica o supplementare, discende che il provvedimento impugnato dell'Autorità Portuale va correttamente qualificato come un atto di autotutela con cui è stata ritirata, nell'esercizio di potere discrezionale, l'iscrizione dell'impresa nel Registro dell'Autorità Portuale, in assenza di alcun collegamento con le ipotesi di automatica decadenza .

Tuttavia non va sottaciuto, al riguardo, che, fra la documentazione pervenuta all'Autorità Portuale, assume rilievo non certo marginale il verbale della “Struttura di Coordinamento Permanente in Materia di Misure di Prevenzione”, che, nella riunione del 14 luglio 2009, con riferimento alla ditta ricorrente ed in relazione agli stessi fatti presi in esame dalla nota informativa prefettizia per cui è causa, “esprime parere contrario al rilascio della certificazione antimafia ex art. 10 D.P.R. n. 252/1990”.

Ed invero, siffatto atto ha consentito all'Autorità Portuale di ritenere la sopravvenienza di cause ostative al mantenimento dell'iscrizione della società

ricorrente nel Registro nonché la conseguente formazione del convincimento di dover assumere un provvedimento vincolato.

Comunque, nella specie, non risultano svolte censure avverso vizi propri del suddetto provvedimento.

Pertanto, la censura non merita, nel complesso, adesione.

In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

La natura e la delicatezza delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il _____

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO